



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato per gli Affari Interni

**GUIDA PRATICA
ALLE NORME
IN MATERIA ELETTORALE**



Le elezioni politiche rappresentano il momento più alto della vita democratica di una nazione.

L'espressione del voto è uno dei diritti civili fondamentali che il cittadino può esercitare nel proprio ruolo di protagonista per incidere sul futuro del Paese.

Domenica 8 dicembre 2019 si celebreranno le elezioni politiche così come stabilito dal Decreto Reggenziale 23 settembre 2019 n.146.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni, anche alla luce delle modifiche normative apportate in materia elettorale nel corso della XXIX legislatura, intende fornire con la presente pubblicazione uno strumento di sintesi che permetta ai cittadini la migliore conoscenza possibile della disciplina elettorale e delle procedure sia antecedenti che successive alle consultazioni.

Le Istituzioni, in primis la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, hanno il compito e il dovere di offrire ogni elemento conoscitivo che permetta l'espressione di un voto responsabile e consapevole.

La [GUIDA PRATICA ALLE NORME IN MATERIA ELETTORALE](#), redatta in collaborazione con l'U.O. Segreteria Istituzionale, vuole essere un supporto nella lettura dei testi normativi contenuti nella [Raccolta Coordinata delle Norme in Materia Elettorale](#) aggiornata a ottobre 2019, grazie al lavoro svolto dalla Sezione Studi Legislativi dell'U.O. Avvocatura dello Stato.

Le sezioni in cui si articola la guida, oltre ad illustrare i passaggi in cui l'elettore è direttamente coinvolto (chi ha diritto al voto, come si esprime il voto, quando si vota, dove si vota), vuole fornire informazioni utili sui diversi meccanismi elettorali e le relative fasi: dalla presentazione delle candidature alla proclamazione degli esiti.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Guerrino Zanotti

INDICE

Introduzione	pag. 5
1. CHI VOTA	pag. 7
2. DOVE SI VOTA	pag. 8
3. QUANDO SI VOTA	pag. 9
4. COME SI PRESENTANO LE LISTE E LE CANDIDATURE	pag. 11
5. CHI PUÓ ESSERE CANDIDATO	pag. 12
6. INCOMPATIBILITA' DEGLI ELETTI	pag. 12
7. COME SI VOTA	pag. 13
8. UFFICI ELETTORALI	pag. 18
9. OPERAZIONI DI SCRUTINIO	pag. 21
10. ASSEGNAZIONE DEI SEGGI	pag. 22
11. CAMPAGNA ELETTORALE	pag. 25
12. DISCIPLINA PENALE	pag. 27
13. COSA SUCCEDA DOPO LE ELEZIONI	pag. 28

Introduzione

Il sistema elettorale vigente nella Repubblica di San Marino è proporzionale a collegio unico.

Il proporzionale è considerato il sistema più efficace a realizzare il principio della "rappresentatività", in quanto consente di tradurre direttamente in seggi parlamentari la volontà espressa dagli elettori, nelle sue diverse articolazioni. Con tale metodo, infatti, a ciascuna lista è assegnato un numero di seggi proporzionalmente corrispondente ai voti ottenuti dalla lista stessa.

Il Corpo Elettorale costituisce un "collegio unico": unica, pertanto, è la circoscrizione elettorale nel senso che la composizione dell'intero Consiglio Grande e Generale è determinata dalla somma complessiva dei voti manifestati in qualunque sezione elettorale.

I correttivi introdotti con la riforma elettorale del 2007 sono stati previsti con l'intento di valorizzare la volontà dei cittadini, responsabilizzare le forze politiche di fronte all'elettore, contrastare la frammentazione dei partiti, garantire la stabilità di Governo, favorire la presenza delle donne in Consiglio Grande e Generale, avversare il voto di scambio e la riconoscibilità del voto. Sono stati inoltre introdotti i seguenti elementi: la "quota rosa" nelle liste di candidati, la dichiarazione circa i redditi percepiti dai candidati, ulteriori incompatibilità per gli eletti, gli uffici elettorali intersezionali, norme penali per chi viola la libertà di voto.

Le nuove disposizioni - introdotte nella XXIX Legislatura, a seguito dell'esito del Referendum del 2 giugno 2019 in materia elettorale – prevedono le procedure per il conferimento, dopo il primo turno, di un eventuale fase di negoziazione.

Negoziazione (sono a questo proposito previsti due possibili differenti mandati) che ha principalmente lo scopo di individuare una maggioranza più ampia o che almeno garantisca lo stesso numero di Consiglieri che scaturirebbe dal premio di maggioranza, partendo dai risultati del primo turno di votazioni e, se andata a buon fine, mantenendoli.

Qualora non sia possibile raggiungere tale risultato nemmeno attraverso la seconda fase di negoziazione prevista (e conferita ad una seconda forza politica), viene attivato il turno di ballottaggio.

La nuova norma - fermo restando l'individuazione delle possibili maggioranze dichiarate preventivamente al voto - ha lo scopo di ridurre le possibilità di ricorso al ballottaggio e di valorizzare l'indicazione che gli elettori daranno al primo turno di votazione.

I tempi destinati alla fase di negoziazione sono precisamente delimitati dalla legge al fine di garantire al Paese un governo in tempi certi. Il periodo utile, nella ipotesi che si espliciti la doppia fase negoziale e il turno di ballottaggio, è tra 30 e 32 giorni.

Resta fermo che qualora una lista o coalizione raggiunga la maggioranza nel primo turno, non si procederà con la fase di negoziazione.

Inoltre, per rispettare il patto siglato con gli elettori prima del voto, è vietata, in caso di crisi di governo, la formazione di nuove maggioranze con la partecipazione di forze politiche diverse da quelle che hanno vinto le elezioni e per tutta la legislatura, pertanto, la composizione della maggioranza rispecchia fedelmente la volontà del Corpo Elettorale e non potrà subire variazioni finché gli elettori non si esprimeranno nuovamente con elezioni politiche anticipate. Le nuove norme introdotte - al fine di fornire il più preciso quadro delle possibili alleanze ai cittadini preventivamente al voto - prevede l'obbligo per le liste e/o coalizioni di indicare con apposita pre-dichiarazione di apparentamento le "future alleanze", esprimendo se intende affrontare l'eventuale negoziazione e con quali liste e/o coalizioni.

Viene salvaguardato il principio che impone alle forze politiche di dichiarare preventivamente al voto con quali alleati si propongono di governare ed in base a quale programma, al fine di supportare la costituzione di maggioranze di governo stabili, sia attraverso la formazione di coalizioni fra liste, sia attraverso l'apparentamento tra coalizioni e/o liste che si presenteranno da sole.

In sintesi, le norme introdotte nella presente legislatura confermano che le consultazioni elettorali si compongono di un primo turno, e di un eventuale secondo turno di votazione (ballottaggio) per consentire di decretare la lista/coalizione vincitrice delle elezioni, prevedendo quale novità, una possibile fase di negoziazione (due mandati) per la formazione del Governo antecedente, come detto, al turno di ballottaggio

Con il primo turno si determinano la consistenza dei partiti all'interno del Consiglio Grande e Generale ed i loro rappresentanti nonché la vittoria o meno di una lista/coalizione.

Con il ballottaggio si stabilisce quale delle due formazioni, che hanno ottenuto il maggior numero di voti ma che non hanno conseguito sufficienti consensi per vincere le elezioni al primo turno, costituirà la maggioranza di governo.

Le liste non coalizzate e le coalizioni si impegnano a realizzare un Programma di Governo da rendere pubblico prima delle elezioni. Non più un programma elettorale diverso per ciascuna lista, bensì un vero e proprio Programma di Governo noto prima del voto, una sorta di contratto tra le forze politiche e gli elettori con precisi impegni per la legislatura.

Permane il premio di "stabilità" - che consiste nell'assegnazione aggiuntiva di seggi in favore della lista o coalizione vincitrice - con l'obiettivo di garantire la tenuta parlamentare della Maggioranza ed Esecutivi duraturi nel corso della legislatura, premio che non viene assegnato nel caso in cui il Governo scaturisca dalla fase di negoziazione.

Per contrastare la frammentazione politica le nuove disposizioni hanno innalzato il cosiddetto "sbarramento", cioè la soglia minima di voti che ciascuna lista deve aver conseguito per poter entrare in Consiglio.

Un'ulteriore novità introdotta è riferita alle preferenze.

L'elettore, residente in territorio, può manifestare la preferenza per tre candidati appartenenti alla lista prescelta. L'elettore residente fuori territorio può manifestare la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta.

1. CHI VOTA

1.1 ELETTORATO ATTIVO – LISTE ELETTORALI

Sono elettori tutti i cittadini sammarinesi **maggiorenni** regolarmente iscritti alle liste elettorali, compresi anche coloro **che compiono i diciotto anni entro il giorno delle elezioni incluso**.

Le liste elettorali sono aggiornate e pubblicate annualmente dalla Commissione Elettorale entro il 31 gennaio (revisione annuale). Contro le iscrizioni nelle liste elettorali (per errore o esclusione), può essere presentato reclamo dall'interessato all'Ufficio di Stato Civile entro le ore 12 del 28 febbraio di ogni anno. Il Commissario della Legge è chiamato a pronunciarsi sul reclamo entro il 15 marzo. Dopo tale data le liste elettorali diventano definitive e non possono essere più modificate fino alla revisione dell'anno successivo; tuttavia, almeno una volta all'anno, devono essere cancellati i deceduti e chi ha perso i requisiti di elettorato attivo.

I cittadini il cui rapporto di discendenza originaria si è interrotto per oltre una generazione sono iscritti nelle liste elettorali decorso il termine di tre anni dalla presentazione di apposita domanda.

1.2 CANCELLAZIONE DALLE LISTE ELETTORALI

Perdono il diritto di voto i cittadini **interdetti**, quelli **sottoposti a giudiziale concorso**, i **condannati** a pena restrittiva della libertà personale in via definitiva e per reato non colposo o interdetti dai pubblici uffici e dai diritti politici per più di un anno, i condannati per i reati contro i diritti politici o condannati all'interdizione dai diritti politici. I condannati possono riacquistare il diritto di voto nei casi di estinzione del reato o della pena.

Nel caso in cui si verifichi una causa di incapacità o di perdita della cittadinanza, la Commissione Elettorale provvede annualmente a cancellare dalle liste gli elettori interessati; in caso di decesso provvede direttamente l'Ufficio di Stato Civile.

1.3 CERTIFICATO ELETTORALE

A tutti gli elettori l'Ufficio Elettorale di Stato consegna con raccomandata, entro il quindicesimo giorno precedente quello delle elezioni, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (certificato elettorale). Il certificato elettorale è il documento che consente all'elettore l'esercizio del voto e deve essere pertanto esibito al momento in cui l'elettore si reca al seggio. Nel certificato elettorale sono indicati i dati dell'elettore, la sezione elettorale alla quale l'elettore appartiene, il luogo in cui recarsi per il voto, il giorno e

l'ora di apertura dell'Ufficio elettorale di sezione. Completano il certificato **i due tagliandi**, ciascuno dei quali sarà staccato dal Presidente del seggio dopo il voto **in ciascuno dei due turni di votazione (primo turno di votazione ed eventuale ballottaggio)**.

Gli elettori che non abbiano ricevuto il certificato elettorale possono ritirarlo personalmente all'Ufficio Elettorale di Stato a partire dal decimo giorno precedente le votazioni e fino alla chiusura delle stesse. Se il certificato elettorale viene smarrito o diviene inservibile l'elettore ha diritto di ottenere un duplicato presentandosi personalmente al medesimo Ufficio.

L'Ufficio resterà aperto tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e nel giorno delle elezioni per tutta la durata delle operazioni di voto.

2. DOVE SI VOTA

L'elettore deve recarsi presso la sezione elettorale indicata nel suo certificato elettorale.

Le sezioni elettorali sono individuate in tutti i Castelli della Repubblica e a Dogana.

L'elettore residente in territorio vota in una delle sezioni del Castello di residenza.

Gli elettori **residenti all'estero** votano nelle sezioni loro riservate ed istituite nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle.

Gli elettori degenti all'Ospedale di Stato votano nella **sezione elettorale speciale** istituita **presso l'Ospedale di Stato**, le cui operazioni di voto restano aperte fino alle **ore 19.00**, esibendo il certificato di degenza.

La sezione elettorale speciale dell'Ospedale di Stato fa parte della prima sezione di Borgo Maggiore.

E' stato istituito un **seggio speciale mobile** per consentire l'esercizio del voto ai **malati intrasportabili** nell'abitazione in cui dimorano, purché in territorio. Gli elettori intrasportabili, almeno 13 giorni prima delle elezioni, entro le ore 14.00 devono far pervenire all'Ufficio Elettorale di Stato dichiarazione attestante la loro volontà di votare presso la propria abitazione indicandone l'indirizzo completo. Alla dichiarazione deve essere altresì allegato il certificato medico che attesti la grave patologia che impedisce in modo assoluto il trasporto dell'elettore.

Nel caso in cui sia necessario l'accompagnatore per il voto assistito (rientrano in questo caso, ai sensi dell'art.35, i non vedenti, coloro che non abbiano l'uso delle mani o abbiano altro impedimento di analoga gravità) la richiesta di ammissione al voto

domiciliare può essere sottoscritta da quest'ultimo. In questo caso nel certificato medico da allegare dovrà risultare anche la necessità del voto assistito.

L'ammissione al voto domiciliare, su cui decide la Commissione Elettorale, è valida sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio.

Per l'esercizio del voto il Presidente del seggio speciale mobile, nella giornata delle votazioni e durante l'orario delle stesse, concorda con l'elettore intrasportabile (o con i suoi famigliari) l'orario più opportuno e, accompagnato esclusivamente da due scrutatori, (di cui uno con funzioni di segretario) si reca scortato dalla Forza Pubblica, al domicilio indicato dall'elettore, per raccogliere il suo voto avendo cura di assicurarne la libertà e la segretezza nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore medesimo.

Le funzioni di seggio speciale mobile sono assegnate alla sezione istituita presso l'Ospedale di Stato integrata nella sua composizione da ulteriori due scrutatori. Ciò per consentire la funzionalità del seggio dell'Ospedale di Stato per tutta la durata dell'orario di apertura.

Le schede votate con le superiori modalità sono raccolte e custodite dal Presidente del Seggio Speciale mobile in una apposita urna o in apposito plico chiuso e sigillato fino alla loro immissione nell'urna/urne del Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori il cui voto è stato raccolto al domicilio.

Tutte le schede votate del Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato confluiscono – unitamente al verbale e al materiale elettorale – nella prima sezione elettorale di Borgo Maggiore.

Gli elettori ospitati in stabile convivenza presso la **UOC Assistenza Residenziale Anziani**, o ospitati in altre strutture pubbliche o private, convenzionate con l'Istituto Sicurezza Sociale, sono ammessi a votare nella **sezione elettorale speciale** ivi istituita, le cui operazioni di voto restano aperte fino alle **ore 19.00**, esibendo il certificato di stabile convivenza.

La sezione elettorale speciale dell'UOC Assistenza Residenziale Anziani dell'Istituto Sicurezza Sociale, fa parte della prima sezione elettorale di Domagnano.

Tutte le schede votate del Seggio Speciale dell'UOC Assistenza Residenziale Anziani dell'Istituto Sicurezza Sociale confluiscono – unitamente al verbale e al materiale elettorale – nella prima sezione elettorale di Domagnano.

3. QUANDO SI VOTA

3.1 QUANDO SI PROCEDE ALLE ELEZIONI POLITICHE

La Reggenza scioglie il Consiglio Grande e Generale e convoca i comizi elettorali alla scadenza naturale della legislatura (ogni 5 anni), o quando il Consiglio stesso:

- per qualsiasi causa (es. dimissioni) venga a perdere almeno 30 dei suoi membri, oppure
- non approvi il programma di Governo o non nomini i Segretari di Stato, oppure
- approvi il programma o nomini i Segretari di Stato con il concorso determinante del voto di Consiglieri non appartenenti alla formazione proclamata vincitrice alle ultime elezioni.

In seguito allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale e fino alla costituzione del nuovo Governo, il Congresso di Stato e le Commissioni entrano in regime di ordinaria amministrazione e quindi possono gestire i soli affari correnti.

3.2 PRIMO TURNO

La data delle elezioni è fissata dalla Reggenza con il decreto di scioglimento del Consiglio Grande e Generale. Le elezioni devono tenersi in un giorno di domenica non prima del sessantesimo giorno successivo allo stesso decreto di scioglimento.

Per le elezioni politiche la Reggenza, con apposito manifesto, convoca i comizi elettorali.

Se nel primo turno delle votazioni nessuna coalizione o lista raggiunge la maggioranza del 50% + 1 dei voti validi e non riesce neppure a conseguire i 30 dei 60 seggi in Consiglio Grande e Generale la Reggenza conferisce alla lista o coalizione di liste che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di 15 giorni per formare la maggioranza attraverso l'accordo con altre liste o coalizioni di liste sulla base dei seggi raggiunti al primo turno, fatto salvo che liste e coalizioni di liste mantengano la forma aggregativa con cui si sono presentate alla consultazione elettorale e che la maggioranza che si andrà a costituire raggiunga il numero di almeno 35 seggi.

Se il suddetto mandato ha esito negativo, la Reggenza conferisce un nuovo mandato, con le medesime modalità e gli stessi vincoli temporali del precedente, alla lista o coalizione di liste arrivata seconda al primo turno della consultazione elettorale.

Se il primo mandato o, in subordine, il secondo ha esito positivo, l'Ufficio Elettorale Centrale, procede alla proclamazione ufficiale degli eletti, riportando la composizione dei seggi della maggioranza che si è costituita.

3.3 SECONDO TURNO

Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti né i due mandati conferiti dalla reggenza alle liste/coalizioni di liste che hanno conseguito la maggioranza relativa dei voti diano esito positivo, la Reggenza, con suo decreto, indice la votazione di ballottaggio.

4. COME SI PRESENTANO LE LISTE E LE CANDIDATURE

Ciascuna lista può presentarsi alle elezioni da sola o in coalizione con altre liste, impegnandosi a formare una maggioranza di governo per l'intera legislatura.

Ciascuna lista o coalizione di liste deve altresì dichiarare - pena l'esclusione dalla consultazione elettorale - se intende o meno affrontare – nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti – la fase di negoziazione per formare la maggioranza, con l'indicazione delle liste o coalizioni di liste con cui intende negoziare.

Qualora due o più forze politiche intendano costituire una coalizione a fini elettorali, devono sottoscrivere apposita dichiarazione di costituzione della coalizione che contenga il nome della coalizione, l'eventuale contrassegno della stessa, nonché il programma di governo. Tale dichiarazione deve essere depositata presso l'Ufficio Elettorale entro le ore 12 del quarantesimo giorno antecedente le votazioni ed è espressamente richiamata nell'atto di presentazione di ciascuna delle liste che partecipano alla coalizione medesima.

I candidati delle singole liste facenti parte di una coalizione, con l'accettazione della candidatura manifestano altresì il consenso alla costituzione della coalizione e al relativo programma.

Ciascuna lista, non coalizzata o facente parte di una coalizione, deve essere presentata da almeno 90 elettori (presentatori) – con sottoscrizione autenticata – e depositata all'Ufficio di Stato Civile entro le ore 12 del quarantesimo giorno antecedente le votazioni, unitamente alla sottoscrizione autenticata per accettazione della candidatura da parte dei candidati stessi.

Nessun presentatore può sottoscrivere più di una lista, né i candidati di una lista possono essere presentatori della lista stessa o altra lista. In caso contrario le sottoscrizioni sono nulle e viene applicata una sanzione pecuniaria di euro 500,00.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a 60 e non inferiore a 12. Le liste non possono contenere più di 2/3 di candidati dello stesso genere.

Per ciascun candidato deve essere indicato nome, cognome, data di nascita, residenza o domicilio in Repubblica.

Non è possibile candidarsi in più di una lista. Nel caso in cui uno stesso soggetto sia candidato in più di una lista le candidature sono tutte nulle.

Insieme alla lista deve essere presentato il modello di contrassegno, il programma di governo e l'ordine dei candidati nella lista. Devono essere altresì indicati il delegato effettivo e il delegato supplente della lista medesima, autorizzati a ricevere le notifiche, a partecipare alle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale.

Deve essere depositata copia della dichiarazione dei redditi (IGR) di ciascun candidato, l'eventuale dichiarazione di ulteriori redditi e di partecipazioni in società.

Infine, chi si candida alle elezioni politiche deve presentare sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarazione attestante la non appartenenza, né attuale né pregressa, ad associazioni segrete, al momento della candidatura.

Ciascuna lista o coalizione di lista – entro le novantasei ore successive alla scadenza del termine per il loro deposito - hanno l'obbligo di depositare un allegato al programma di governo, pena l'esclusione dalla consultazione elettorale, in cui dichiarare se intendono o meno affrontare – nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti – la fase di negoziazione per formare la maggioranza, con l'indicazione delle liste o coalizioni di liste con cui intende negoziare. La lista o la coalizione di liste che ha ricevuto dalla Reggenza il mandato per formare la maggioranza di governo non può affrontare la negoziazione con liste o coalizioni di liste non indicate nell'allegato al programma di governo.

5. CHI PUÓ ESSERE CANDIDATO (elettorato passivo)

Oltre alle condizioni per essere elettore, sono requisiti indispensabili per essere eleggibili l'aver compiuto **21 anni di età entro il giorno delle elezioni**, l'aver il domicilio in Repubblica, non far parte del Corpo della Gendarmeria, del Corpo della Polizia Civile, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, non essere Agente diplomatico o consolare, non esercitare le funzioni di Magistrato e Procuratore del Fisco.

I membri del Collegio Garante, effettivi e supplenti, **non possono essere candidati in elezioni politiche.**

Chi si candida alle elezioni politiche deve presentare sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarazione attestante la non appartenenza, né attuale né pregressa, ad associazioni segrete, al momento della candidatura.

6. INCOMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI

La Legge Elettorale prevede altresì le incompatibilità per gli eletti:

- non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale i **parenti** in linea retta di primo grado, i coniugi, i conviventi e coloro che abbiano contratto un legame di unione civile ai sensi della Legge 20 novembre 2018 n.147. In caso di elezione contestuale, è valida quella del candidato con maggior numero di voti;
- la carica di Capitano di Castello o membro di Giunta è incompatibile con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale: il Capitano di Castello o il membro di Giunta che vengano eletti membri del Consiglio e il Consigliere che sia eletto Capitano di Castello o membro di Giunta devono optare per uno dei due mandati entro il termine di 15 giorni, altrimenti l'eletto è considerato decaduto dal mandato ricoperto prima dell'ultima elezione.

- **L'incarico di Consigliere è altresì incompatibile** anche con:
- la rappresentanza legale o le cariche elettive negli organi dirigenti delle **Organizzazioni Sindacali** e nel Comitato Esecutivo del **CONS**;
- la presidenza di **federazioni sportive**;
- la presidenza o la segreteria generale delle **Associazioni Economiche di Categoria**;
- le cariche elettive negli **organi di amministrazione e di controllo** della **Banca Centrale**, di **Enti Pubblici** e di **Aziende Pubbliche**;
- la presidenza di fondazioni bancarie;
- le cariche direttive o di rappresentanza legale assunte nei consigli di amministrazione degli **istituti bancari e finanziari**.

Il Consigliere che si trovi in una di queste condizioni di incompatibilità deve optare per il mandato consiliare e rimuovere le cause di incompatibilità entro i 3 mesi successivi, pena la decadenza dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale.

L'appartenenza ad una associazione segreta determina l'impossibilità di assumere l'incarico di membro del Consiglio Grande e Generale o la decadenza dallo stesso.

La legge di riforma della Pubblica Amministrazione n.188/2011 ha introdotto le cosiddette "incompatibilità speciali" in virtù delle quali alcuni ruoli ed alcune funzioni in ambito amministrativo sono incompatibili con l'incarico di membro del Consiglio Grande e Generale.

7. COME SI VOTA

7.1 PRIMO TURNO DI VOTAZIONE

Nel primo turno di votazione **il voto è di lista**, salvo il caso in cui l'elettore preferisca votare per la coalizione senza votare alcuna lista.

7.2.1 Cosa deve fare l'elettore al seggio

Gli elettori devono presentarsi ai seggi muniti di **certificato elettorale** e di un **documento di riconoscimento** completo di fotografia, anche scaduto, purché sia rilasciato da un Ufficio abilitato della Repubblica.

In mancanza di tale documento, l'elettore può essere ammesso a votare se il Presidente o uno degli scrutatori lo conoscono personalmente e ne attestano l'identità.

Se costoro non sono in grado di accertare l'identità, questa può essere attestata con la firma di due elettori iscritti in una delle sezioni elettorali appartenenti al medesimo Castello e la cui identità sia nota all'Ufficio di sezione medesimo.

Per gli elettori iscritti nelle sezioni elettorali di Dogana il riconoscimento può avvenire ad opera di altri due elettori iscritti in una delle medesime sezioni.

Accertata l'identità dell'elettore il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale relativo al primo turno di votazione e consegna all'elettore una scheda piegata ed una matita copiativa.

L'elettore si reca da solo nella cabina elettorale per esercitare il voto personalmente, salvi i casi in cui, per impedimenti fisici (cecità, non uso delle mani e altri gravi impedimenti) attestati da apposito certificato medico, necessita dell'assistenza di un accompagnatore.

L'accompagnatore può essere un elettore appartenente alla famiglia dell'assistito o altro elettore volontariamente scelto; in ogni caso deve essere iscritto in una sezione elettorale. L'elettore può svolgere la funzione di accompagnatore per una sola volta e di ciò è fatta menzione nel suo certificato elettorale.

Il certificato medico è valido solo se rilasciato da un Sanitario dell'ISS (purché non candidato alle elezioni) o vistato dal Direttore Dipartimento Ospedaliero.

E' vietato introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari e altri apparecchi in grado di fotografare o registrare immagini.

La violazione di tale divieto comporta la nullità della scheda e l'applicazione di sanzioni penali.

L'elettore deve consegnare al Presidente di seggio le apparecchiature di cui sopra, che gli saranno riconsegnate dopo l'espressione del voto.

7.2.2 Come si esprime il voto

Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita copiativa, **un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta** o nel rettangolo che lo contiene. Il voto di lista è valido anche se l'elettore, oltre al segno sul simbolo di lista, traccia un segno sul nome o della coalizione di cui fa parte la lista votata o sul suo eventuale simbolo o all'interno del riquadro che li contiene.

Se l'elettore intende votare la sola coalizione, deve tracciare un segno sul nome della coalizione o sul suo eventuale simbolo o all'interno del rettangolo che li contiene.

L'elettore, residente in territorio, può manifestare la **preferenza per tre candidati** appartenenti alla lista prescelta. **L'elettore residente fuori territorio** può manifestare la **preferenza per un unico candidato** appartenente alla lista prescelta.".

A tal fine, sulla scheda, l'elettore troverà apposite righe prestampate su cui indicare il/i candidato/i, che potrà individuare in uno dei seguenti modi: con il nome e il cognome oppure con il solo cognome, oppure con il numero con cui compare nella lista, oppure con entrambi.

Se i candidati hanno lo stesso cognome, l'elettore deve indicare anche il nome; se hanno lo stesso nome e cognome, anche la data di nascita.

Se un candidato ha più cognomi, è sufficiente indicare uno dei due, salvo che vi sia il rischio di confonderlo con altro candidato, nel qual caso deve scrivere entrambi i cognomi.

Se l'elettore non ha indicato il simbolo di lista, ma ha espresso la/le preferenza/e (con nome e cognome o con cognome e numero corrispondente), il voto si intende inequivocabilmente dato alla lista cui appartiene il/i candidato/i prescelto/i.

7.2.3 Schede elettorali

Le **schede elettorali** sono fornite dall'Ufficio Elettorale di Stato, devono recare il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e sul dorso la firma del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione o di uno scrutatore da questi delegato.

Siccome le liste possono presentarsi da sole o coalizzate tra di loro, l'elettore troverà nella scheda elettorale i simboli delle liste che partecipano alle elezioni ed i nomi (ed eventualmente i simboli) delle coalizioni. La lista è, infatti, identificata dal solo simbolo, mentre la coalizione è sempre identificata con un nome (in quanto il simbolo è facoltativo). L'ordine di sequenza sulla scheda, sia delle coalizioni che delle liste, è dato da apposito sorteggio.

Nella scheda degli **elettori residenti in territorio** saranno altresì tracciate **tre linee orizzontali** su cui l'elettore potrà esprimere **la preferenza sino a tre candidati**;

nella scheda degli **elettori residenti all'estero** sarà altresì tracciata **una linea orizzontale** su cui l'elettore potrà esprimere **la preferenza per un solo candidato**.

La legge indica i modelli di scheda sulla base dei quali la Commissione Elettorale adotta la scheda da utilizzare nella specifica consultazione elettorale, tenuto conto del numero delle liste e delle coalizioni che sono ammesse alla consultazione medesima.

7.2.4 Nullità delle schede e delle preferenze

Sono nulle le schede che:

- non siano quelle di Stato;
- non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
- non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;
- presentino scritte o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
- contengano l'espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente (le schede che contengono l'espressione del voto per più di una lista appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione);
- non siano compilate con la matita copiativa.

Sono nulle le preferenze che:

- non consentano di individuare il candidato per cui sono state espresse;
- siano date a un candidato di una lista diversa da quella votata;
- siano espresse in numero maggiore a quello consentito (3 per gli elettori residenti in territorio, 1 per gli elettori residenti all'estero).

Ancorché siano nulle le preferenze, il voto di lista resta valido.

7.2.5 Cosa deve fare l'elettore dopo avere espresso il voto

Terminata l'operazione di voto l'elettore consegna la scheda chiusa e la matita copiativa al Presidente che, accertata la chiusura della scheda e la sua conformità, la inserisce nell'apposita urna.

Eventuali irregolarità:

- se la scheda non è chiusa, l'elettore viene invitato a tornare in cabina per chiuderla e una volta chiusa la riconsegna al Presidente che la deposita nell'urna;
- se manca il bollo o la firma, la scheda è firmata dal Presidente e da uno scrutatore ed allegata nel verbale: non può essere immessa nell'urna e l'elettore che l'ha presentata non può più votare;
- se la scheda non è restituita, di ciò viene fatta menzione nel verbale.

7.3 SECONDO TURNO DI VOTAZIONE - BALLOTTAGGIO (eventuale)

Indetto con apposito Decreto Reggenziale.

7.3.1 Quando si procede al ballottaggio

Si procede con il turno di ballottaggio se nel primo turno delle votazioni nessuna coalizione o lista non coalizzata raggiunge la maggioranza del 50% +1 dei voti validamente espressi oppure non riesce a conseguire i 30 dei 60 seggi in Consiglio Grande e Generale oppure quando nessuno dei due mandati conferiti dalla Reggenza alle liste o alle coalizioni di liste che hanno conseguito la maggioranza relativa dei voti diano esito positivo non riuscendo a costituire una maggioranza di Governo con le liste/o coalizioni di liste indicate per la negoziazione.

7.3.2 A cosa serve il ballottaggio

La votazione di ballottaggio ha l'esclusiva funzione di stabilire quale delle due formazioni che hanno conseguito le cifre elettorali più alte nel primo turno vince le elezioni e consegue il premio di stabilità (in quanto l'assegnazione proporzionale dei seggi in Consiglio Grande e Generale e l'individuazione degli eletti sono determinate dall'esito del primo turno di votazione).

Nel ballottaggio, pertanto, **l'elettore può esprimere unicamente il voto per una delle due liste/coalizioni in competizione e non si esprimono preferenze.**

7.3.3 Cosa deve fare l'elettore al seggio

Gli elettori devono presentarsi ai seggi muniti dello **stesso certificato elettorale esibito al primo turno** (che pertanto va conservato) e di un documento di riconoscimento come per il primo turno.

Valgono tutte le possibilità di identificazione previste per il primo turno.

Accertata l'identità dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale relativo al turno di ballottaggio e consegna all'elettore una scheda piegata ed una matita copiativa.

7.3.4 Come si esprime il voto

L'elettore, recatosi in cabina elettorale, esprime il voto per la lista non coalizzata o la coalizione ammesse al ballottaggio. Il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno sul simbolo di una lista non coalizzata o nel riquadro che lo contiene oppure sul nome o sull'eventuale simbolo di una coalizione o nel rettangolo che li contiene, oppure sul simbolo di una o più liste facenti parte della stessa coalizione o nel rettangolo che li contiene. L'elettore può altresì esprimere validamente il proprio voto per una coalizione e una o più liste appartenenti alla stessa coalizione.

7.3.5 Cosa deve fare l'elettore dopo avere espresso il voto

Terminata l'operazione di voto l'elettore consegna la scheda chiusa e la matita copiativa al Presidente il quale, accertata la chiusura della scheda e la sua conformità, la inserisce nell'apposita urna.

Valgono per il turno di ballottaggio tutte le norme del primo turno di votazione relativamente al voto assistito (con l'accompagnatore); il divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari ecc. nonché le eventuali irregolarità.

7.3.6 Schede elettorali

Anche le schede elettorali per il turno di ballottaggio sono fornite dall'Ufficio Elettorale di Stato, devono recare il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e, sul dorso, la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione o di uno scrutatore da questi delegato.

Nella scheda elettorale del ballottaggio la collocazione da sinistra a destra delle coalizioni di liste e/o delle liste non coalizzate che partecipano al ballottaggio è data dal sorteggio.

Nel caso in cui siano due coalizioni a partecipare al ballottaggio, le schede riprodurranno, racchiusi in due distinti riquadri, in alto il nome e l'eventuale contrassegno della

coalizione e, sotto, i contrassegni delle liste che ne fanno parte. Nell'ipotesi che partecipi al ballottaggio una lista non coalizzata, nella scheda sarà riportato il contrassegno di tale lista racchiuso in distinto rettangolo.

7.3.7 Nullità delle schede

Sono nulle le schede che:

- non siano quelle di Stato;
- non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
- non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;
- presentino scritture o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
- non siano compilate con la matita copiativa;
- contengano l'espressione del voto per più di una lista non appartenenti alla medesima coalizione, o contengano l'espressione del voto per più di una coalizione/lista non coalizzata.

8. UFFICI ELETTORALI (seggi elettorali)

8.1 UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

8.1.1 Composizione

Ogni Ufficio elettorale di sezione (seggio elettorale) è costituito da un Presidente e da due scrutatori. Il seggio speciale istituito presso l'Ospedale di Stato si compone invece di un Presidente e quattro scrutatori.

Per svolgere la funzione di Presidente di seggio o di scrutatore è necessario essere elettore, laureato o diplomato.

E' necessario altresì avere già svolto in precedenza funzioni di scrutatore o di Presidente.

Non possono ricoprire l'incarico di Presidente e di scrutatore i Segretari di Stato, i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale, i candidati nelle elezioni in atto, i membri della Commissione Elettorale, i Magistrati e i Cancellieri del Tribunale, i Capitani di Castello e i membri di Giunta, i delegati di lista effettivi e supplenti.

Coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti e non versino nelle superiori incompatibilità possono dare la propria disponibilità a ricoprire le funzioni di Presidente di seggio e di scrutatore entro il 31 dicembre di ogni anno, notificandola all'Ufficio Elettorale di Stato. Tra questi **verranno sorteggiati** dalla Commissione Elettorale

coloro i quali dovranno svolgere tali funzioni: a tal fine la Commissione Elettorale dovrà procedere alla nomina dei Presidenti di seggio e degli scrutatori, disponendo anche per le sostituzioni in caso di impedimento, entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni¹.

Contro la formazione della lista dei Presidenti e degli scrutatori è prevista la possibilità di reclamo, cui si applicano le medesime procedure disposte per i reclami alle iscrizioni o alle esclusioni dalle liste elettorali: il reclamo può essere presentato dall'interessato all'Ufficio di Stato Civile entro le ore 12 del 28 febbraio di ogni anno. Il Commissario della Legge è chiamato a pronunciarsi entro il 15 marzo.

La disponibilità data a ricoprire la funzione di Presidente di seggio o scrutatore è revocabile; il Presidente di seggio o lo scrutatore che si astiene senza giustificato motivo da tali funzioni è punito con una sanzione pecuniaria di 250,00 euro.

In ogni seggio sono altresì presenti anche i **rappresentanti delle liste dei candidati**, designati dalle liste medesime entro le ore 12 del terzo giorno antecedente le votazioni per i quali **valgono le stesse incompatibilità** disposte per i Presidenti di seggio e gli scrutatori. Questi hanno diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale, ma possono essere allontanati dai Presidenti qualora siano di disturbo al regolare e sereno svolgimento delle elezioni.

Le norme riguardanti i Presidenti di seggio e gli scrutatori si estendono anche alla eventuale votazione di ballottaggio.

8.1.2 Apertura e chiusura del seggio

Il Presidente di seggio, dopo aver ricevuto dalla Commissione Elettorale il materiale per le elezioni, alle ore 6 del giorno delle votazioni costituisce l'Ufficio elettorale di sezione chiamando a farne parte gli scrutatori e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati. Il Presidente designa uno scrutatore quale Vice Presidente ed un altro scrutatore quale Segretario; quindi procede a firmare le schede sul dorso, avvalendosi della collaborazione degli scrutatori e dopo aver verificato il numero degli iscritti. Durante lo svolgimento di queste operazioni nessuno può allontanarsi dalla sala.

Al termine, il Presidente dichiara aperta la votazione.

Durante tutte le operazioni di voto almeno due dei tre componenti il seggio devono essere sempre presenti. Se si assenta il Presidente o il Segretario le rispettive funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

¹ L'art.23 della Legge n.6/1996 così come modificato dall'art.2 della Legge Qualificata n.1/2016. al sesto e settimo comma prevede che nel sorteggio debbano avere priorità i Presidenti e gli scrutatori per i quali sia stata attestata l'iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro.

Le operazioni di voto restano aperte normalmente fino alle ore 20.00. Possono prolungarsi oltre questo orario se continuano ad arrivare ininterrottamente elettori per votare. Tuttavia, dopo le ore 21.00 il Presidente accerta il numero degli elettori presenti che ancora non hanno votato e consente solamente a questi di votare. Poi dichiara definitivamente chiusa la votazione.

Nella sala delle votazioni non può entrare nessuno se non munito di certificato elettorale di iscrizione nella lista di quella stessa sezione. Il Presidente è responsabile del servizio d'ordine nella sala della votazione; gli agenti incaricati del servizio d'ordine possono entrare nella sala solo se lo richiede il Presidente.

Il Presidente, gli scrutatori e i rappresentanti delle liste votano nella sezione dove esercitano le loro funzioni.

8.2 UFFICI ELETTORALI INTERSEZIONALI

8.2.1 Composizione

Per garantire maggiormente la segretezza del voto, sono istituiti gli Uffici elettorali intersezionali, composti da **almeno due Uffici elettorali di sezione (sezioni)**.

L'Ufficio elettorale intersezionale è costituito dai Presidenti delle sezioni ed è presieduto da uno di essi preventivamente estratto a sorte dalla Commissione Elettorale. Ne fanno altresì parte tutti gli scrutatori delle singole sezioni. Il più giovane tra gli altri Presidenti funge da Segretario, il più anziano da Vice Presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Ha diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio elettorale intersezionale un rappresentante per ogni lista di candidati.

8.2.2 Funzioni

Mentre l'Ufficio elettorale di sezione continua a gestire le operazioni di voto e di scrutinio, l'Ufficio elettorale intersezionale ha la funzione di raccogliere tutte le schede votate nelle sezioni, di mischiarle e suddividerle equamente per lo spoglio.

Concretamente si procede in tal modo: concluse le operazioni di voto all'interno degli Uffici elettorali di sezione, le schede votate e ancora sigillate confluiscono nell'Ufficio elettorale intersezionale, il quale le smista e le distribuisce equamente ad ogni Ufficio di sezione per le operazioni di scrutinio.

Ciascun Ufficio di sezione procede pertanto allo spoglio di un numero di schede costituito in parte dalle schede votate nella sezione medesima, in parte da schede votate nelle altre sezioni che compongono l'Ufficio elettorale intersezionale. In tal modo è ulteriormente impedita e contrastata la riconoscibilità del voto e al contempo le operazioni di scrutinio non si protraggono eccessivamente.

Con decreto delegato è stato stabilito per ogni sede il numero degli Uffici elettorali intersezionali. Nel Castello con un'unica sezione non è costituito l'Ufficio elettorale intersezionale: in questo caso è l'Ufficio elettorale di sezione che procede direttamente allo spoglio delle schede votate nella sezione medesima.

9. OPERAZIONI DI SCRUTINIO

9.1 FASE I ^

Dopo la chiusura della votazione, l'Ufficio elettorale di sezione:

1. conta le schede non utilizzate, sigillandole in apposito plico;
2. conta le schede deteriorate e sostituite, sigillandole anche esse in apposito plico;
3. conta i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto e li sigilla in apposito plico;
4. estrae dall'urna le schede votate, **mantenendole chiuse**, e le conta; quindi le immette nuovamente nell'urna che viene chiusa e sigillata e poi recapitata all'Ufficio elettorale intersezionale a cura di ciascun Presidente di seggio, congiuntamente al verbale firmato dai membri dell'Ufficio elettorale di sezione in cui deve essere registrata ogni operazione effettuata.

9.2 FASE II ^

Il Presidente dell'Ufficio elettorale intersezionale apre in sequenza le urne dei singoli Uffici di sezione, smista le schede in esse contenute e, dopo averle contate, le distribuisce equamente, **mantenendole chiuse**, ad ogni Ufficio di sezione per il successivo spoglio.

9.3 FASE III ^

Ciascun Ufficio elettorale di sezione, dato atto nel verbale del numero delle schede assegnate, procede allo scrutinio delle stesse nel seguente modo:

1. estrae dall'urna ad una ad una le schede;
2. accerta i voti validi, quelli nulli e le schede bianche;
3. conta i voti riportati dalle singole liste;
4. attraverso il Presidente comunica i risultati di lista e di coalizione;
5. subito dopo esamina nuovamente le schede ad una ad una per accertare i voti preferenziali riportati dai singoli candidati.

Terminato lo spoglio il Presidente ne rende pubblico il risultato; il verbale della sezione, firmato dai membri della sezione stessa, unitamente a tutto il materiale racchiuso in plico sigillato e ugualmente firmato, è recapitato, a cura del Presidente della sezione, al Presidente della Commissione Elettorale (Segretario di Stato per gli Affari Interni).

Verbali delle sezioni

Nel verbale di ciascuna sezione elettorale devono essere registrate tutte le operazioni di spoglio compiute dall'Ufficio stesso, nell'ordine sopra indicato e ininterrottamente fino al loro espletamento; devono essere annotati i reclami avanzati e le decisioni assunte in prima istanza sulle contestazioni insorte in relazione alla regolarità delle schede. Ai verbali devono essere unite le schede nulle, le bianche, le contestate, nonché le proteste scritte ed ogni altro documento relativo alle operazioni.

10. ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

10.1 UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

L'assegnazione dei seggi e la proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice avvengono a seguito delle operazioni che è chiamato ad espletare l'Ufficio Elettorale Centrale, il giorno successivo alle elezioni, nella sala del Consiglio Grande e Generale, a partire dalle ore 14.00, sotto la Presidenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni. Costituiscono l'Ufficio Elettorale Centrale i Presidenti di ciascuna sezione elettorale; può intervenire un delegato per ciascuna lista di candidati. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni può farsi assistere da uno o più esperti da lui scelti.

10.2 COMPUTO DEI VOTI

Sulla base dei verbali compilati dalle singole sezioni, l'Ufficio Elettorale Centrale somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato. Questa operazione determina la **cifra elettorale di ogni lista** e la **cifra individuale di ogni candidato**.

10.2.1 Cifra elettorale di lista

La cifra elettorale di ciascuna lista - costituita dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni - serve per determinare:

- a) l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
 - b) il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.
- Ciascuna lista ha diritto ad essere rappresentata in Consiglio Grande e Generale se ottiene una cifra elettorale pari o superiore al 5% del numero totale dei voti validi.

La lista che consegue una percentuale di voti validi inferiore a quella dello sbarramento non ottiene alcuna rappresentanza in seno al Consiglio Grande e Generale.

10.2.2 Cifra individuale dei candidati

La cifra individuale di ciascun candidato - data dalla cifra elettorale di lista cui appartiene quel candidato, sommata alle preferenze che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali - determina la graduatoria dei candidati all'interno della lista. In caso di parità di cifra individuale, viene proclamato eletto il candidato:

- di genere femminile;
- con maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
- con maggiore età anagrafica.

10.2.3 Cifra elettorale di coalizione

La cifra elettorale di coalizione è data dalla somma della cifra elettorale di ciascuna lista facente parte della coalizione medesima (comprese quelle non ammesse alla distribuzione dei seggi, cioè quelle liste che non hanno diritto alla rappresentanza consiliare perché non hanno raggiunto il quoziente del 5%) e dei voti espressi unicamente nei confronti della coalizione, senza espressione del voto di lista.

10.3 CHI VINCE LE ELEZIONI?

Vince le elezioni la lista o la coalizione di liste che riesce a conseguire la metà più 1 dei voti validamente espressi. In caso di mancato raggiungimento di tal numero di voti, vince le elezioni la lista o la coalizione di liste che ottiene almeno 30 dei 60 posti in Consiglio Grande e Generale, in base al sistema proporzionale di conteggio da sempre utilizzato (metodo D'Hondt).

Se nel primo turno delle votazioni nessuna coalizione o lista raggiunge la maggioranza della metà + 1 dei voti e non riesce neppure a conseguire i 30 dei 60 seggi in Consiglio Grande e Generale, **la Reggenza, conferisce alla lista o coalizione di liste che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di quindici giorni per formare la maggioranza** attraverso **l'accordo con le liste o le coalizioni di liste indicate nella dichiarazione depositata all'atto della presentazione** purchè mantengano la forma aggregativa con cui si sono presentate alla consultazione elettorale e la maggioranza che si andrà a costituire raggiunga il numero di almeno 35 seggi.

Se il mandato ha esito negativo, la Reggenza conferisce **un nuovo mandato**, con le medesime modalità e gli stessi vincoli temporali del precedente, **alla lista o coalizione di liste arrivata seconda al primo turno** della consultazione elettorale.

Esperita e conclusa con esito positivo la fase di negoziazione, la Reggenza ne dà immediata comunicazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che, in qualità di

Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base delle risultanze del medesimo Ufficio, procede alla proclamazione ufficiale degli eletti, riportando la composizione dei seggi della maggioranza che si è costituita.

Nel caso in cui nessuno dei due mandati conferiti dia esito positivo, la Reggenza con proprio decreto indice la votazione di ballottaggio fra le due liste o coalizioni di liste che al primo turno abbiano conseguito le cifre elettorali più alte.

La votazione di ballottaggio ha l'esclusiva funzione di stabilire quale delle due formazioni in competizione vince le elezioni e consegue il premio di stabilità, in quanto l'assegnazione proporzionale dei seggi in Consiglio Grande e Generale e l'individuazione degli eletti sono determinate dall'esito del primo turno di votazione.

10.4 COME SI ASSEGNANO I SEGGI

All'assegnazione dei seggi si procede con il criterio proporzionale (metodo D'Hondt) e cioè nel modo seguente:

- si escludono le liste non ammesse all'assegnazione dei seggi in quanto non hanno raggiunto la percentuale minima richiesta;
- si divide ciascuna cifra elettorale conseguita da ciascuna lista (ovviamente quelle ammesse alla distribuzione dei seggi) successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero di 60 membri del Consiglio Grande e Generale;
- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso. Chi vince le elezioni viene favorito con il **"premio di stabilità"** per garantire alla maggioranza di governo **almeno 35 seggi in Consiglio Grande e Generale**. Pertanto, se **la lista o coalizione che risulta vincente** non arriva a conseguire 35 seggi, **le vengono assegnati i seggi mancanti per arrivare a 35. I seggi aggiuntivi sono da sottrarre a quelle liste che hanno ottenuto i quozienti più bassi** e non fanno parte della coalizione/lista vincitrice.

10.4.1 Vittoria al primo turno di votazione

Se già al primo turno di votazione risulta vincente una lista o una coalizione di liste (avendo ottenuto il 50% +1 dei voti validi o almeno i 30 dei 60 posti in Consiglio Grande e Generale), l'Ufficio Elettorale Centrale, terminate le operazioni di cui sopra, **proclama ufficialmente i candidati eletti nonché la lista o coalizione di liste vincitrice delle elezioni**, riportando la maggioranza dei seggi e l'**eventuale premio di stabilità**.

10.4.2 – Eventuale fase di negoziazione

Se nel primo turno di votazione nessuna coalizione o lista raggiunge la maggioranza della metà + 1 dei voti e non riesce neppure a conseguire i 30 dei 60 seggi in Consiglio Grande e Generale, **la Reggenza, conferisce il mandato – o i mandati - per formare la maggioranza alla/e lista/e o coalizione/i di liste come indicato al superiore punto 10.3.**

Esperita e conclusa con esito positivo la fase di negoziazione, la Reggenza ne dà immediata comunicazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che, in qualità di Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale, **sulla base delle risultanze del medesimo Ufficio**, procede alla proclamazione ufficiale degli eletti, riportando la composizione dei seggi della maggioranza che si è costituita. **In questo caso non si procede all'assegnazione del premio di stabilità in quanto le liste/coalizioni di liste che formeranno la maggioranza a seguito dell'esito positivo della negoziazione, devono già aver conseguito complessivamente almeno 35 seggi.**

10.4.3 – Eventuale ballottaggio

Se invece occorre procedere al ballottaggio – in quanto nessuno dei due mandati conferiti ha dato esito positivo - l'Ufficio Elettorale Centrale verifica quale delle due liste o coalizioni ha ottenuto più voti validi e procede **all'assegnazione dei seggi, tenuto conto anche del premio di stabilità**, proclamando ufficialmente gli eletti e la lista o coalizione di liste risultata vincente.

11. CAMPAGNA ELETTORALE

11.1 INFORMAZIONE AI CITTADINI

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per l'Informazione sono incaricate dalla legge di organizzare:

- **trasmissioni** radiotelevisive per il confronto fra liste/coalizioni;
- l'invio ad ogni famiglia di una **pubblicazione** contenente i programmi di governo presentati dalle liste/coalizioni;
- un **sito internet** con spazi autogestiti che raccolga il materiale propagandistico delle liste/coalizioni;
- **confronti e dibattiti** fra liste/coalizioni nei Castelli della Repubblica;
- incontri delle liste/coalizioni con gli elettori nelle principali **sedi consolari** all'estero.

11.2 TEMPI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

La campagna elettorale per il primo turno di votazione è **aperta il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni e termina alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente quello delle elezioni.**

Per l'eventuale turno di ballottaggio la relativa campagna elettorale è aperta con l'emissione del decreto reggenziale che indice il ballottaggio medesimo e avrà fine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente quello delle elezioni. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione.

11.3 PROPAGANDA

11.3.1 Affissioni

Durante la campagna elettorale è data facoltà alle liste di affiggere stampati, giornali, murali, manifesti, immagini rappresentative del pensiero che costituiscono manifestazione di propaganda.

Tale affissione è consentita solo attraverso tabelloni di dimensioni uniformi, collocati nel territorio dei singoli Castelli, in spazi appositamente individuati dalla Commissione Elettorale, non oltre il trentesimo giorno precedente quello delle elezioni. Nello stesso termine gli spazi vengono assegnati alle liste che partecipano alle elezioni. Ogni lista ha diritto ad una superficie di uguali dimensioni. Se non è possibile collocare il tabellone in un unico spazio, questo potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini.

L'esposizione fuori dagli spazi assegnati è vietata. A fini propagandistici è vietato altresì utilizzare spazi privati che consentono una visione esterna pubblica (finestre, vetrine, ecc...), nonché mezzi mobili ed attrezzature, ad eccezione di quelli per la propaganda e lo svolgimento di comizi e riunioni all'aperto. E' vietata ogni propaganda mediante striscioni o insegne luminose, nonché il lancio di volantini.

Nelle sedi dei partiti e delle associazioni politiche è consentito l'utilizzo delle normali insegne indicative.

11.3.2 Comizi e riunioni all'aperto

I comizi e le riunioni all'aperto sono consentiti nei giorni di campagna elettorale, dalle ore 16.00 alle ore 24.00, previa notifica del delegato di lista al Comando della Gendarmeria almeno 24 ore prima dello svolgimento degli stessi, con indicazione di orario e luogo.

E' consentito l'utilizzo di altoparlanti e apparecchi sonori dalle ore 15.00 alle ore 22.00 di ogni giorno.

11.3.3 Divieti

Fuori dal periodo della campagna elettorale è vietata ogni forma di propaganda, con qualsiasi mezzo essa sia attuata.

Nel giorno delle elezioni, all'esterno e nelle immediate vicinanze dei seggi, non possono essere poste attrezzature, ancorché mobili di partiti, gruppi politici, associazioni; è vietato l'uso di qualsiasi segno distintivo di riconoscimento e comunque **di qualunque segno possa costituire la manifestazione di una scelta politica**.

Ai candidati delle liste partecipanti alle elezioni è altresì vietato sostare all'interno e nelle immediate vicinanze dei seggi durante l'apertura degli stessi ed oltre il periodo strettamente necessario per esprimere il proprio voto, questo per evitare che con la loro presenza possano condizionare, fare pressione od opera di propaganda nei confronti di chi è in attesa di votare.

La legge prevede l'applicazione di sanzioni penali a carico di chiunque sottragga o distrugga materiale propagandistico o ne impedisca l'affissione o la diffusione o, non avendone titolo, affigga o faccia affiggere materiale propagandistico sia negli spazi consentiti che altrove.

Sanzioni penali sono previste anche a carico di chi svolga attività di propaganda elettorale al di fuori dei tempi previsti per la campagna stessa ed a chi impedisca o turbi una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata.

12. DISCIPLINA PENALE

Il Codice Penale, nel Titolo IV (Reati contro lo Stato) prevede un apposito Capitolo (Capitolo VI) intitolato "Reati contro i diritti politici". Gli articoli dal 394 al 399 intendono, infatti, tutelare il principio democratico nell'esplicazione della funzione elettorale nonché il libero esercizio dei diritti politici che a tale funzione sono intrinsecamente connessi.

L'articolo 394 **incrimina non solo le pressioni illecite esercitate al fine di indurre l'elettore a votare o non per un determinato candidato**, ma anche quelle dirette a fargli sottoscrivere dichiarazioni di presentazione di candidature, proposte di legge e referendum, essendosi inteso garantire tutte le possibili forme di manifestazione di volontà popolare. Con questo articolo è punito chiunque in occasione di votazioni di Stato usi violenza, minaccia o inganno oppure offra o prometta utilità non dovute, per indurre un elettore a: firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura; presentare una proposta di legge o un referendum; astenersi dal voto; votare o non votare per un determinato candidato o simbolo.

La pena è applicata anche al cittadino che accetta l'utilità non dovuta; se però questi **rende confessione spontanea e utile, la recente riforma elettorale ne esclude la punibilità**. Viene così incoraggiata la denuncia del fenomeno del "voto di scambio".

Il successivo articolo 395 punisce le manovre dirette a violare la segretezza del voto già manifestato. Sia nell'articolo 394 sia nell'articolo 395 viene usata l'espressione "votazione di Stato" per render palese che la tutela concerne tutte le elezioni o votazioni e non soltanto le elezioni politiche.

L'articolo 397 colpisce le frodi ed i brogli posti in essere per alterare il risultato delle votazioni.

L'articolo 396 incrimina ogni altra violenza contro i diritti politici, mentre l'articolo 398 è volto ad assicurare la tranquillità nello svolgimento dei comizi e delle adunanze elettorali.

Con l'articolo 399 si è inteso infine garantire i cittadini contro usurpazioni dei diritti politici loro spettanti ad opera di stranieri od apolidi non ammessi a goderne.

13. COSA SUCCEDA DOPO LE ELEZIONI

Dopo aver espletato tutte le funzioni di competenza di cui al superiore punto 10 - e diverse a seconda dell'esito del primo turno di votazione, dell'eventuale fase di negoziazione e dell'eventuale ballottaggio - l'Ufficio Elettorale Centrale consegna tutta la documentazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni, il quale provvederà poi a trasmetterla alla Giunta Permanente delle Elezioni. Entro 2 giorni dal termine delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale, il Segretario di Stato per gli Affari Interni pubblica l'esito delle elezioni e notifica la nomina a ciascun candidato eletto membro del Consiglio Grande e Generale.

13.1 LA GIUNTA PERMANENTE DELLE ELEZIONI

13.1.1 Composizione

La Giunta Permanente delle Elezioni, composta di cinque membri, **è eletta dal Consiglio Grande e Generale nella prima seduta** della legislatura. Non possono farne parte i Consiglieri, i Capitani di Castello o i membri di Giunta.

13.1.2 Funzioni

La Giunta Permanente delle Elezioni:

- a) esamina la documentazione ricevuta dall'Ufficio Elettorale Centrale;
- b) ascolta i ricorsi, riguardanti questioni di eleggibilità e di regolarità nelle operazioni elettorali. I ricorsi vanno presentati da cittadini elettori entro 5 giorni successivi a quello delle elezioni;
- c) provvede a radiare i candidati giudicati ineleggibili, sostituendoli con i candidati non eletti che, nella medesima lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- d) propone al Consiglio Grande e Generale la convalida dei membri eletti.

13.2 ADEMPIMENTI IN CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Nella prima seduta del Consiglio Grande e Generale, (da tenersi entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito delle elezioni) **la Reggenza comunica l'esito delle elezioni**, propone la nomina dei componenti la Giunta Permanente delle Elezioni e dispone per la successiva convocazione del Consiglio che deve tenersi entro i successivi 15 giorni. In questa seconda seduta consiliare, la Reggenza dà lettura della relazione della Giunta. Nel caso in cui gli eletti ricoprano le condizioni di eleggibilità previste dalla legge e le operazioni elettorali si siano svolte senza contestazioni, il Consiglio Grande e Generale prende semplicemente atto delle conclusioni della Giunta.

Se sono state avanzate gravi contestazioni o vi sia il fondato sospetto di irregolarità, le conclusioni della Giunta possono essere oggetto di voto da parte del Consiglio.

Dopo la presa d'atto di cui sopra e la proclamazione dei Consiglieri eletti, questi ultimi prestano giuramento in aula secondo la formula letta dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.

I Consiglieri assenti nella seduta in cui si presta giuramento devono farlo all'inizio della prima seduta cui prendono parte e comunque entro 2 mesi dalla convalida della loro elezione, pena la decadenza dal mandato.

13.2.1 Conferimento del mandato

All'inizio della Legislatura, dopo la seduta di insediamento del Consiglio Grande e Generale, la Reggenza conferisce alla lista proclamata vincitrice delle ultime elezioni ovvero alla maggiore delle liste della coalizione vincitrice ovvero alla maggiore delle liste o alla maggiore delle liste appartenenti alla maggiore coalizione di liste che hanno sottoscritto l'accordo, a seguito dell'esito positivo della negoziazione, per la formazione del governo, il mandato per la presentazione del programma di governo e l'indicazione dei candidati per la nomina a membri del Congresso di Stato. Tali candidati, fatto salvo il caso che siano cosiddetti "tecnici" e dunque non membri del Consiglio Grande e Generale, devono essere indicati tra i Consiglieri della lista vincitrice ovvero delle liste appartenenti alla coalizione vincitrice ovvero delle liste o coalizioni di liste, che hanno sottoscritto l'accordo per la formazione della maggioranza di governo.

Quando il mandato dà esito positivo è convocato il Consiglio Grande e Generale per approvare il programma di governo e nominare il Congresso di Stato.

Qualora la lista che da sola ha vinto le elezioni non riuscisse a formare il Governo, il Consiglio è convocato per certificare il **venir meno della maggioranza** e si indicano nuove elezioni.

Nel caso in cui il mandato sia stato affidato alla forza maggiore della coalizione vincitrice delle ultime elezioni, e l'esito di esso sia negativo, la Reggenza procede convocando ciascuna forza politica appartenente alla coalizione vincitrice ovvero alle liste o coalizioni di liste che hanno sottoscritto l'accordo per la formazione della maggioranza. Se riscontra che sussistano le condizioni politiche, può conferire un ulteriore mandato,

assegnando un nuovo termine. In ogni caso, allo scadere di questo secondo termine, la Reggenza riunisce l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale o al fine della discussione e approvazione del programma di governo e della nomina dei membri del Congresso di Stato o al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni.